

“la monnezza è oro”.

Rifiuti s.p.a. - il patto tra mafie e impresa

- i clan offrono un servizio di trattamento illecito dei rifiuti grazie al loro radicamento territoriale e alla disponibilità di **imprese illecite**;
- le **imprese lecite** aumentano il profitto minimizzando i costi di smaltimento che diventano sempre più onerosi a causa del susseguirsi di interventi normativi che regolano i relativi processi

Il reato ambientale come reato economico

Impresa illecita/illecito d'impresa

Limiti degli strumenti penali tradizionali di contrasto:

- fungibilità dei soggetti responsabili;
- conseguenze legate alla serialità dei cicli produttivi;
- scarsa efficacia della sanzione penale

Criminalità d'impresa e diritto penale

- **Limiti oggettivi**

superamento del principio *societas delinquere non potest*

- **Resistenze soggettive**

contrarietà delle lobby imprenditoriali
conseguenze sociali della sanzione alle imprese

- **Scelte politico-criminali**

la responsabilità «da reato» → D.Lgs. 231/2001

Il sistema 231 in pillole

Necessità di incidere sulla **politica di impresa**:

→ **compliance**

rispetto alla funzione deterrente tipica del diritto penale
si preferisce la funzione general-preventiva legata
all'effetto premiale di una auto-organizzazione virtuosa

→ **sistema sanzionatorio**

nuovo meccanismo di commisurazione della sanzione
pecuniaria

efficacia deterrente delle sanzioni interdittive

ruolo premiale delle condotte riparative

I criteri oggettivi della responsabilità

Tre condizioni (art. 5):

1. che il reato sia stato commesso nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente;
2. da persone fisiche che non abbiano agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi**;
3. e inserite nella struttura aziendale,

a) in posizione apicale

legale rappresentante
amministrazione unico o delegato
direttore generale
direttore di uno stabilimento
amministratore di fatto o c.d. socio sovrano

b) o in posizione subordinata

prestatori di lavoro subordinato non forniti di autonomia decisionale ed organizzativa.

Il criterio soggettivo: la *compliance*

Nelle ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale (art. 6)

L'ente non risponde se prova:

- a) che l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo cui è affidato il controllo dei modelli adottati.

Il criterio soggettivo: la *compliance*

Nelle ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7)

L'ente è responsabile

quando la commissione del reato da parte dei soggetti posti in posizione subordinata è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità è esclusa

allorché l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La *compliance*: il Modello di Organizzazione e Gestione

L'**efficace attuazione** del MOG:

- approntare misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta;
- predisposizione di un sistema sanzionatorio interno all'organizzazione dell'ente in caso di violazione;
- predisposizione di un sistema di verifiche periodiche che rendano possibile un costante adattamento del modello prescelto a seguito di mutamenti organizzativi o gestionali o della stessa commissione dei reati che le misure indicate dovevano prevenire.

Il sistema sanzionatorio

Sanzioni principali - Doppio binario

- sanzioni pecuniarie (artt. 10 -12);
si applicano sempre
- sanzioni interdittive (artt. 13 - 17);
si applicano soltanto nelle ipotesi di particolare gravità

Sanzioni accessorie

- pubblicazione della sentenza (art. 18);
quando è applicata una sanzione interdittiva
- confisca (art 19);
del prezzo o del profitto, anche per equivalente.

Il sistema sanzionatorio: la sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per **quote** in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549

Criteri di commisurazione (art. 11)

fase 1: il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

fase 2: il giudice fissa l'importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il sistema sanzionatorio: la sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è ridotta (art. 12):

1. della metà (e non può comunque essere superiore a € 103.291) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un **vantaggio minimo**;
 - b) il **danno patrimoniale** cagionato è **di particolare tenuità**;
2. da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque **efficacemente adoperato** in tal senso;
 - b) è stato **adottato e reso operativo un modello organizzativo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il sistema sanzionatorio: le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive sono (art. 9, comma 2):

- ❑ **l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- ❑ **la sospensione o la revoca** delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ❑ **l'esclusione** da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ❑ **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ❑ **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Il sistema sanzionatorio: le sanzioni interdittive.

Condotte riparatorie (art. 17):

ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ❑ l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato le conseguenze dannose o pericolose** del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ❑ l'ente ha **eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❑ l'ente ha **messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

Il sistema 231 in pillole: le i reati presupposto

Implementazione graduale del catalogo dei reati presupposto

Principio di irretroattività:

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

I reati ambientali 231

Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Introdotta dalla L. 3 agosto 2009, n. 116

sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)	

I reati di traffico illecito di rifiuti

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	Per non oltre sei mesi: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; • divieto di pubblicizzare beni e servizi; Definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO

I reati di traffico illecito di rifiuti

Questioni problematiche

- ❑ problemi generali dei reati ambientali nel sistema 231
 - dubbi sulla compatibilità del criterio oggettivo con i reati colposi;
 - mancato coordinamento col meccanismo estintivo delle contravvenzioni
- ❑ problema specifico
 - mancato coordinamento dell'art.25-*undecies* con l'abrogazione dell'art. 260 d.lgs. 152/2006 e suo trasferimento all'art. 452-*quaterdecies* c.p.

illecito di rifiuti

Scarsa applicazione

Il "Rapporto ecomafia 2020" di Legambiente parla di 168 imprese coinvolte in inchieste sui traffici illeciti di rifiuti tra il primo gennaio 2019 al 15 ottobre del 2020

di contro

la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel 2018 ha verificato l'applicazione dell'art.25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 in relazione all'art. 159 codice ambiente, rilevando una applicazione della norma non superiore al 10% dei casi